

COMUNICATO STAMPA

**Aspiranti avvocati e concessioni governative
Niente tassa per il primo anno d'iscrizione all'albo praticanti**

Zero tassa di concessione governativa per i laureati in legge che si iscrivono al primo anno nel registro dei praticanti, perché non ancora abilitati all'esercizio della professione forense. Il tributo è invece dovuto per gli anni successivi, in cui i praticanti procuratori possono essere nominati difensori d'ufficio o svolgere le funzioni di pubblico ministero. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 103/E diffusa oggi, che prende le mosse dalla richiesta di un Consiglio dell'ordine degli avvocati, interessato a sapere se i laureati in giurisprudenza devono pagare la concessione governativa per iscriversi al registro dei praticanti.

In particolare, il documento di prassi precisa che la tassa è dovuta nella misura fissa di 168 euro e si applica a partire dal secondo anno di iscrizione all'albo dei praticanti, perché solo da quel momento si ha effettivamente l'abilitazione ad esercitare la professione forense.

Il testo della risoluzione n. 103/E è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all'interno della sezione Circolari e Risoluzioni. Su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.

Roma, 11 ottobre 2010

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)